



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 del 08-09-14

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	P	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

Assume la presidenza il Signor AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

MANDOLONI EMANUELE  
BERTI MATTEO  
ANTINORI MARCO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato di nuovo prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato di nuovo prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

Richiamato l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/2014 e poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, della legge n. 89/2014, il quale nel fissare al 31 maggio 2014 la data di approvazione delle tariffe TASI dispone altresì che le deliberazioni di approvazione delle stesse devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze entro il 23 maggio per la pubblicazione sul sito informatico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che lo stesso articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce anche quanto segue:

"Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**COMUNE DI FRATTE ROSA**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA  
UNICA COMUNALE).**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 08.09.2014)*

**INDICE**

**CAPITOLO I**

**Regolamento componente TASI - Tributo sui servizi indivisibili**

# CAPITOLO I

## CAPITOLO I

### Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 1 - Oggetto dell'imposta
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Riduzioni
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Contenzioso
- Art. 11 - Clausola di salvaguardia
- Art. 12 - Entrata in vigore

### **Art. 1 – Oggetto dell'imposta**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente Tasi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014").

### **Art. 2 - Presupposto dell'Imposta**

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel

quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu" di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e s.m.i. e dal relativo Regolamento comunale.

#### **Art. 6 – Determinazione delle aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 - Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze stabilite nel presente regolamento.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 08-09-2014 - pag. 8 - COMUNE DI FRATTE ROSA



deliberate per l'anno.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,50 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 10 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### **Art. 11 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

## **IL SINDACO-PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la proposta sopra riportata.**

Inoltre, stante l'urgenza

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

PRESENTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

# COMUNE DI FRATTE ROSA

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione  
C.C. n. 22 del 08.09.2014

PROPOSTA N. 28 DEL 05.09.2014 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI).**

## **PARERI OBBLIGATORI**

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 05.09.2014

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Rag. Gabriella Franceschetti

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 05.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA

---

N. 314 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 08-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 08-09-14 al 23-09-2014
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 08-09-14 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 24-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA